



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12060 del 2019, proposto da Alessandro Giorgio Pula, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione Medica per Gli Accertamenti Psicofisici non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ciro Luca Spina non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di inidoneità relativo agli accertamenti psicofisici notificato in data 27 luglio 2019, ai sensi dell'art. 3 comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M.

30/06/2003 n. 198, emesso dal dipartimento della pubblica sicurezza commissione medica per gli accertamenti psicofisici e relativo al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 Serie Speciale Concorsi ed Esami del 26 maggio 2017; unitamente a ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.- Della graduatoria finale di merito relativa al Concorso indetto per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 26 maggio 2017 e pubblicata in data 13 agosto 2019, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO

- che, all'esito della disposta verifica, la Commissione Medica all'uopo costituita ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario effettuato,

recante la diagnosi psichiatrica: “-OMISSIS-”, esprimendo il giudizio conclusivo “insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità”;

- che, in ragione degli esiti della verifica, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione di parte ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso di che trattasi e degli idonei, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

- di fissare, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 13 luglio 2020

CONSIDERATO

- che le spese di verifica, liquidate sulla base della nota della Commissione istituita presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma Cecchignola, versata in atti di causa unitamente al verbale di verifica, nell'importo complessivo di €500,00, vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota;

- che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione con conseguente ammissione di parte ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 13 luglio 2020.

Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verifica, liquidate come da motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

indicati.